



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767043

Roma, 14 gennaio 2009

Prot. n. ¹⁷²/U-MC-BR/09
Circ. n. ¹⁸³XVII Sess.

Protocollo di Arrivo N. <u>000006069</u>
Data <u>14.1.09</u>

Ai Consigli degli Ordini e alle
Federazioni e/o Consulte
Regionali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Istanza di interpello ex art. 9 d.lgs. 23/4/2004 n. 124 -
doppia contribuzione previdenziale - risposta del
Ministero del Lavoro - prot. CNI n. 2940

Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la risposta pervenuta da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali su di una istanza di interpello in tema di doppia contribuzione previdenziale dei professionisti Ingegneri che svolgono attività di insegnamento (v. nota Ministero del Lavoro datata 23 dicembre 2008, interpello n. 60/2008, allegata).

Su sollecitazione dell'Ordine degli Ingegneri di Avellino, infatti, il Consiglio Nazionale, ritenendo la questione di valenza generale, aveva provveduto a rivolgere apposita richiesta al Ministero del Lavoro, facendo applicazione del disposto dell'art. 9 d.lgs 23 aprile 2004 n. 124, che regola il diritto di interpello (v. nota CNI datata 3/12/2007, allegata).


Adesso è giunta la risposta della Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro (reperibile anche sul sito Internet www.lavoro.gov.it), che si trasmette agli Enti in indirizzo per quanto di interesse.

Si rammenta, infine, che l'adeguamento alle indicazioni fornite ai quesiti che utilizzano la procedura di interpello "esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali,


amministrative e civili" (art. 9, comma 2, d.lgs. 124/2004, allegato).

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Paolo Stefanelli)



ALLEGATI:

- 1) istanza di interpello CNI del 3/12/2007;
- 2) risposta Ministero del Lavoro del 23/12/2008;
- 3) art. 9 d.lgs. 124/2004.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767043

Roma, 3 dicembre 2007

Prot. n. 4700/U/07

Al Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per
l'Attività Ispettiva
ingegneri<interpello@lavoro.gov.it>

e p.c.
Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Avellino
Contrada Valle Mecca, 36
83100 AVELLINO

Oggetto: Istanza di interpello ex art. 9 d.lgs. 23/4/2004 n. 124 -
doppia contribuzione previdenziale.

Con la presente lo scrivente Consiglio Nazionale richiede l'autorevole parere di Codesto Ministero relativamente alla posizione previdenziale dei professionisti Ingegneri che saltuariamente hanno rapporti di lavoro subordinato; in particolare per coloro che sono assunti dall'Amministrazione Scolastica per periodi di supplenza temporanea o anche per incarichi annuali presso varie scuole della provincia e fuori provincia.

Nei periodi di rapporto di lavoro subordinato, avendo partita IVA e, pertanto, essendo iscritti ad Inarcassa, perdono la loro iscrizione ai sensi dello Statuto dell'Ente per poi essere riammessi non appena cessa il rapporto di lavoro.

Si verifica, allora, che il dipendente è tenuto a versare i propri contributi previdenziali, maggiorando la prestazione del 4% che va alla Gestione Separata INPS per poi conguagliarlo con un ulteriore 6% sul reddito netto prodotto in un anno. L'Inarcassa contemporaneamente anche se il professionista è cancellato richiede il pagamento del contributo soggettivo. Paradossalmente per un'iscrizione di un solo giorno si versa per l'intero anno il



contributo soggettivo. Solo se non si supera il reddito che comporta il pagamento del contributo minimo (ora € 1.155,00), quest'ultimo viene frazionato in dodicesimi di anno (art. 24 dello Statuto Inarcassa). Il pagamento del contributo soggettivo quando questo supera il minimo ed in presenza di iscrizione temporanea, in assenza di norma, viene richiesto per intero dall'Inarcassa. Il risultato è duplice: il contribuente versa due volte ai fini previdenziali (Inarcassa ed INPS) e per di più versa all'Inarcassa pur essendo cancellato dai ruoli di detto Ente.

Alla luce di quanto esposto si chiede di voler verificare tutta la questione ed in caso di illegittimità di disporre quanto di vostra competenza per il reintegro delle somme versate e non dovute.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(dott.ing. Paolo Stefanelli)





INTERPELLO N. 60/2008

Roma, 23 dicembre 2008



Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV novembre n. 114
00187 Roma

Prot. 25/1/0018610

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contributi previdenziali ed assistenziali – obbligo di iscrizione all'INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ed alla Gestione separata INPS.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla disciplina contributiva applicabile agli ingegneri che alternano all'esercizio esclusivo dell'attività libero professionale periodi di lavoro subordinato a tempo determinato con l'amministrazione scolastica.

In primo luogo si chiede se sia legittimo o meno assoggettare al contributo previsto dall'art. 22 dello Statuto INARCASSA anche il reddito prodotto nello svolgimento dell'attività d'insegnamento, espletata in regime di subordinazione e già assoggettata a contribuzione presso altro ente.

Il secondo quesito verte sull'obbligatorietà del versamento ad INARCASSA del medesimo contributo sui compensi per l'attività di lavoro autonomo anche per i periodi già coperti da contribuzione alla Gestione separata INPS.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INPS, si espone quanto segue.

La normativa che disciplina la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (art. 21, comma 5, L. n. 6/1981 e ss.mm. ed art. 7 Statuto INARCASSA) dispone che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'INARCASSA e di pagamento del relativo contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata anche se iscritti all'Albo professionale ed in possesso di partita IVA, stante l'assenza dell'essenziale requisito della continuità nell'esercizio della professione.

Sussiste, invece, indipendentemente dall'iscrizione, l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui agli artt. 10, leg. cit. e 7 Statuto INARCASSA, che è pari ad una maggiorazione percentuale del 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA da addebitarsi al cliente.

Il contributo soggettivo è, pertanto, dovuto dai soli iscritti ad INARCASSA, con riferimento al reddito professionale netto prodotto nell'anno.

In risposta al primo interrogativo appare dunque corretto ritenere che il contributo soggettivo ad INARCASSA sia dovuto solo con riferimento al reddito professionale netto prodotto nell'anno, avuto riguardo al periodo di effettiva iscrizione a tale Istituto di previdenza ed assistenza dovendo, al contrario, escludere dalla base imponibile il reddito prodotto in regime di rapporto di lavoro subordinato, a seguito di sospensione della suddetta iscrizione e come tale assoggettato ad imposizione da parte di altro Istituto previdenziale.

In ordine al secondo si precisa quanto segue.

L'iscrizione alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano per professione abituale, ma non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del Testo Unico Imposte sui Redditi.

A tal proposito, ai soli fini dell'adempimento ai relativi obblighi contributivi, l'art. 1, comma 212, L. n. 662/1996 ha previsto la possibilità per il professionista di addebitare al committente una percentuale pari al 4% dei compensi lordi (c.d. rivalsa).

A titolo esemplificativo, dunque, l'ingegnere iscritto all'Ordine e munito di partita IVA che esercita in via non esclusiva la libera professione, affiancandola ad attività di lavoro dipendente, dovrà versare:

- all'INPS il contributo previdenziale obbligatorio pari, per l'anno 2008, al 17% del reddito professionale imponibile a fini Irpef, con la possibilità di maggiorazione a carico del committente del 4% del fatturato lordo a titolo di "rivalsa";

- ad INARCASSA il contributo integrativo, sempre addebitabile al cliente, pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato venga a cessare l'interessato è nuovamente tenuto all'iscrizione ad INARCASSA con effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

A titolo di contributo soggettivo, l'art. 22 del citato Statuto prevede il versamento di una percentuale del reddito professionale netto annuale pari, attualmente, al 10% o, in ogni caso, di un contributo minimo. Solo quest'ultimo però, ai sensi degli artt. 6 della L. n. 290/1990 e 24 dello Statuto, risulta frazionabile in dodicesimi e commisurabile ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa

nell'anno solare, mentre il contributo soggettivo obbligatorio va versato sul reddito dell'intero anno anche in presenza di iscrizioni per breve periodo.

In merito all'ipotesi di reintegro per le somme versate alle due gestioni previdenziali è intervenuto l'INPS, con messaggio n. 33676/2006, precisando che il rimborso od il trasferimento dei contributi versati alla Gestione separata da parte dell'Istituto ad INARCASSA è subordinato alla formalizzazione di apposite intese fra i diversi gestori previdenziali e che, comunque, nel frattempo, sussiste la possibilità di rimborso della contribuzione indebita, a richiesta dell'interessato, con le modalità previste dalla circ. n. 193/1998.

Sulla problematica in esame è peraltro intervenuta la Suprema Corte con una recente sentenza (Cass. civ., sez. lav., n. 24910/2007) ove, in motivazione, richiamando l'art. 21, L. n. 6/1981, evidenzia come l'obbligo contributivo cominci a decorrere, non già dalla data della domanda di iscrizione, ma dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. La continuità dell'esercizio di fatto della professione diviene, dunque, l'elemento imprescindibile e fondante per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione.

In conclusione, tenuto conto della normativa citata, si può aderire ad un'interpretazione volta a riconoscere la frazionabilità dell'imponibile contributivo soggettivo dovuto ad INARCASSA, collegandone la commisurazione ai mesi di esercizio dell'attività professionale in via continuativa.

Tale soluzione, in analogia a quanto già contemplato dallo Statuto in relazione alla frazionabilità del contributo minimo, permette di rapportare la contribuzione richiesta all'effettiva obbligatorietà dell'iscrizione, sanando eventuali incongruità relative a periodi di doppia imposizione contributiva su un'unica fonte di reddito.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

FF/IVR

D.Lgs. 23-4-2004 n. 124

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2004, n. 110.

D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 ⁽¹⁾.

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2004, n. 110.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale):* Msg. 25 giugno 2004, n. 20291; Circ. 20 settembre 2004, n. 132;

- *Ministero del lavoro e delle politiche sociali:* Circ. 24 giugno 2004, n. 24/2004; Nota 23 settembre 2004, n. 1018; Circ. 14 dicembre 2004, n. 47; Circ. 23 dicembre 2004, n. 49/2004; Nota 12 aprile 2005, n. 388.

9. Diritto di interpello.

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al

comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili ⁽²⁸⁾,

(28) Articolo così sostituito dal *comma 113 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.
